

Inps
Circolare 17 maggio 2023, n. 46

Manuela Baltolu
Consulente del lavoro in Sassari

Il ticket Naspi nella crisi d'impresa

L'Inps, con la circolare 17 maggio 2023, n. 46, fornisce le indicazioni operative per la gestione del contributo NASPI dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previste dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

Quadro normativo di riferimento

Il CCII, disciplinato dal D.Lgs. 14 del 12 gennaio 2019, modificato ad opera del D.Lgs. 83 del 17 giugno 2022 (recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019) ed entrato in vigore il 15 luglio 2022, comprende specifiche disposizioni dedicate alla gestione dei rapporti di lavoro subordinato, in particolare agli articoli 189 e 376.

L'art. 376 del citato D.Lgs. 14/2019 sancisce, modificando l'articolo 2119 del codice civile, che «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza».

Secondo l'articolo 189, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano infatti sospesi fino alla comunicazione ai lavoratori di subentro del curatore o di recesso, che ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

I rapporti "sospesi" si intendono risolti di diritto trascorsi quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione Giudiziale; a seguito di istanza presentata dal curatore o dai lavoratori e su disposizione del Giudice delegato, la sospensione potrà essere proro-

L'Inps fornisce, per diverse tipologie di rapporto di lavoro, le istruzioni operative, la misura e le regole di versamento del contributo di licenziamento Naspi dovuto a seguito delle novità introdotte dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. In base al nuovo Codice l'apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento

gata fino ad un massimo di otto mesi, in presenza dei presupposti e secondo le modalità indicate dal c. 4 dell'art. 189.

Infine, le dimissioni del lavoratore intervenute nel periodo di sospensione si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del codice civile, con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, a patto che il lavoratore non sia beneficiario di trattamenti di cassa integrazione (di cui al titolo I e II del D.Lgs. 148/2015), in quanto, in tal caso, non sono considerate per giusta causa e non avranno effetto retroattivo (art. 189, c. 5, D.Lgs. 14/2019).

Quando è dovuto il Ticket Naspi

Alla luce di ciò, tutte le sopra indicate ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, sia per recesso da parte del curatore, che per dimissioni del lavoratore durante il periodo di sospensione – qualora rientrano nella fattispecie considerata per giusta causa –, che per risoluzione di diritto allo spirare del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, si pone il problema dell'obbligo o meno del pagamento del ticket licenziamento ex art. 2, cc. da 31 a 35, della legge 92 del 28 giugno 2012 e successive modificazioni.

L'art. 2, c. 31, L. 92/2012 dispone che il contributo è sempre dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, potrebbero, anche solo potenzialmente, far nascere il diritto a percepire la NASPI.